



9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14700 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 7 marzo 2023, proposto da C. G., nato a omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone (p.e.c.: francescoleone@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Libertà n. 62;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER l'accertamento *“del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 17616442, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della*

Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, con applicazione della Legge di Bilancio 2021 per la Polizia di Stato/Penitenziaria".

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 marzo 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, l'avv. Romea Bon, in sostituzione dell'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S.; nessuno comparso per la parte ricorrente.

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente - già Assistente Capo della Polizia di Stato, titolare di pensione dal 15 giugno 2009 liquidata con il sistema misto, avendo un'anzianità di poco meno di 16 anni al 31 dicembre 1995 – ha adito questa Corte (dopo essersi rivolta invano all'odierna parte resistente con atto di diffida datato 7 settembre 2022 e rimasto privo di riscontro) lamentando che il trattamento pensionistico è stato determinato, per la parte riconducibile alla cd. quota retributiva, facendo applicazione dell'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante *"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"*, anziché della più favorevole norma di cui all'articolo 54 dello stesso testo unico.

I.1. La difesa della parte ricorrente, a valle di un articolato percorso argomentativo comprensivo di richiami giurisprudenziali, conclude, pertanto, chiedendo a questa Corte di:

“accogliere il ricorso e, per l’effetto,

- in via principale, accertare e dichiarare, il diritto di parte ricorrente -

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n.

1092/73 – applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo,

riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con

attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della

base pensionabile, bensì con applicazione dell’aliquota pari al

2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti

con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal

1.1.2022;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da

distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

II. Con decreto n. 4/2023 dell’11 luglio 2023, adottato a valle della

pubblica udienza in pari data, il giudice - rilevato che la difesa della

parte ricorrente non ha fornito la prova di aver validamente notificato

alla parte resistente il ricorso e il relativo decreto di fissazione

d’udienza e che l’I.N.P.S. non si è costituito – ha fissato l’odierna

udienza, onerando la parte ricorrente di eseguire gli adempimenti

posti a suo carico dall’articolo 155, comma 3 c.g.c. e di depositare la

prova dell’avvenuta esecuzione degli stessi.

III. Il 12 luglio 2023, la difesa della parte ricorrente ha depositato

documentazione intesa a dimostrare l’avvenuta corretta esecuzione

degli adempimenti disposti con il predetto decreto.

IV. Con memoria depositata il 1° dicembre 2023, si è costituito

l’I.N.P.S..

IV.1. La difesa dell'Ente previdenziale – dopo aver succintamente esposto i termini della controversia – riferisce, allegando il provvedimento n. “UD012023963454” del 29 novembre 2023, che il *“convenuto Istituto ha provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente con provvedimento del 29/11/2023, applicando l'aliquota del 2,44% da gennaio 2022”, e che il “pagamento, anche degli arretrati dovuti, avverrà con il cedolino pensione di febbraio 2024”.*

IV.2. La difesa dell'I.N.P.S. formula, dunque, le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.*

V. Il 5 dicembre 2023, la difesa della parte ricorrente ha depositato nota d'udienza con la quale, alla luce della *“memoria depositata dall'Istituto previdenziale dalla quale si evince che il beneficio sarà posto in pagamento con la rata pensione di febbraio 2024, si chiede un breve rinvio per dare prova dell'avvenuto pagamento”.*

VI. Con ordinanza n. 8/2023 del 12 dicembre 2023, adottata a valle della pubblica udienza in pari data, il giudice ha osservato che:

- l'avvenuta adozione del citato provvedimento n. “UD012023963454” del 29 novembre 2023 - con cui l'I.N.P.S., dopo la notificazione del ricorso, ha disposto la *“RILIQUIDAZIONE PENSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 54 D.P.R. 1092/73 LIMITATAMENTE AI RATEI PENSIONISTICI MATURATI DAL 01.01.2022. DIES A QUO 01.01.2022 (CIRCOLARE N. 44 DEL 23.03.2022)”* - è qualificato indicatore di instradamento della controversia verso

la cessazione della materia del contendere;

- quest'ultima, però, si potrà ritenere effettivamente realizzata – evidentemente con i necessari tempi procedurali - solo con l'effettivo pagamento della pensione aggiornata e dei ratei arretrati;
- conseguentemente, in attesa della disponibilità della relativa documentazione, la prosecuzione del giudizio deve essere rinviata a nuovo ruolo.

È stata, quindi, fissata l'odierna udienza, con facoltà per le parti di depositare documenti.

VII. Il 1° marzo 2024, la difesa dell'I.N.P.S., *“a conferma dell'avvenuta riliquidazione della pensione del Sig. G.”*, ha depositato il cedolino di pensione relativo al rateo di febbraio 2024 (da cui risulta l'avvenuto rimborso di arretrati), insistendo *“per l'accoglimento delle già formulate conclusioni”*.

VIII. L'11 marzo 2024, la difesa della parte ricorrente ha depositato nota d'udienza con la quale, *“Considerato il deposito del cedolino di Febbraio 2024 da parte dell'Istituto Previdenziale, dal quale si evince il pagamento degli arretrati ed il ricalcolo della pensione, applicando dunque il beneficio di cui all'art.54, si chiede la cessazione della materia del contendere”* e la pronuncia *“sulla soccombenza virtuale e sulle conseguenti spese legali”*.

IX. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2024, la difesa dell'I.N.P.S., riportandosi agli scritti difensivi, ha richiamato le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Le allegazioni della difesa dell'I.N.P.S. conducono a ritenere che, dopo la notificazione del ricorso, la pretesa dell'interessato sia stata soddisfatta.

Si osserva, infatti, da un lato, che l'I.N.P.S. ha prodotto la documentazione indicata *supra*, *sub* IV.1 e *sub* VII, e, dall'altro, che la difesa della parte ricorrente, dal canto suo, ha concluso nel senso della intervenuta "*cessazione della materia del contendere*".

2. Va, dunque, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese - tenendo conto del fatto che il bene della vita è stato riconosciuto prima della decisione del giudizio, e che, dunque, la soccombenza della parte resistente è solo virtuale – parrebbe, a prima vista, giusto, tutt'al più, disporre la compensazione parziale, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c..

Tuttavia, non va sottaciuto che lo scenario vede quasi una controversia senza lite, atteso che il diritto vantato era stato già riconosciuto dall'Ente previdenziale prima della domanda giudiziale (depositata il 7 marzo 2023), avendo questo - in via generale, con la citata circolare n. 44 del 23 marzo 2022 - stabilito, fra le altre cose, di procedere anche al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici "*decorrenti dalla data di entrata in vigore* [dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31*

dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”], nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022” (l’interessato è titolare di pensione dal 15 giugno 2009), sicché sembra ragionevole ritenere, sulla base di nozioni di comune esperienza, che la mancata soddisfazione dell’aspettativa del ricorrente, così come risultante dagli elementi di fatto prospettati, non possa essere ricondotta a una volontà negatoria ma, verosimilmente, alla mera necessità di disporre di un più ampio arco temporale per far fronte alle attività funzionali al predetto riesame d’ufficio, al quale appare, peraltro, corretto attribuire presuntivamente una dimensione quantitativa cospicua (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, ord. n. 26 del 14 dicembre 2022 e sentt. n. 22 dell’11 luglio 2023 e n. 34 del 12 dicembre 2023).

In buona sostanza, con la circolare in argomento, l’I.N.P.S. – evidentemente con i necessari tempi procedurali, ragionevolmente riconducibili anche alla ampia dimensione della platea degli interessati e al connesso impegno finanziario - ha, d’ufficio, dato doverosamente inizio al procedimento per

l'applicazione, sempre d'ufficio, del citato articolo 1, comma 101, destinato a concludersi, indipendentemente dalla domanda stragiudiziale o giudiziale di parte, con la rideterminazione di ogni singola pensione interessata e con il pagamento dei corrispondenti arretrati.

In altri termini, l'azione – sussistendo la predetta circolare dell'I.N.P.S. n. 44 del 23 marzo 2022 – poteva ragionevolmente essere evitata, attendendo, almeno per un congruo periodo di tempo, gli spontanei sviluppi favorevoli della vicenda, in quanto agevolmente prevedibili.

Va, dunque, disposta, ai sensi del citato articolo 31, comma 3 c.g.c., la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

a. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

c. compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 12 marzo 2024.

Pubblicata il 12/03/2024.

Trieste, 12/03/2024.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

